

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 13.03.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale contenente i criteri di individuazione e di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione di contributi per l'edilizia di culto e per gli altri edifici per servizi religiosi.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	Р	CARDIA MARIA FABIOLA	Α
CINELLI MARCO	Α	PILI VANINA	Α
DEMEGLIO PAOLA	Р	MEREU MARTINA	Α
LEDDA IGNAZIA	Р	SPIGA MARIO	Α
MUSCAS LUCIANO	Р	PIERETTI RICCARDO	Р
SCHIRRU GIAN FRANCO	Α	ASUNIS LUANA	Α
SERRAU MARIO ALBERTO	Р	ARGIOLAS FRANCESCO	Р
CRISPONI ANNETTA	Р	RIJO ELISABETH	Α
MURA IGINO	Α	IBBA GIOVANNI	Р
MURA MICHELA	Α	LOCCI IGNAZIO	Р
SERRA FRANCESCO	Α		

Totale Presenti: 10 Totali Assenti: 11

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica) ha considerato l'edilizia di culto un "opera pubblica", da inserire all'interno dei Piani Regolatori Comunali;

-l'art. 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), stabiliva che una parte dei proventi dei contributi di concessioni edilizie fosse destinata alla realizzazione di "nuovi edifici di culto";

-il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 16 comma 8 stabilisce"Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne (....) chiese e altri edifici religiosi;

-la legge 1 agosto 2003, n. 206 all'articolo 1 prevede "In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità' locale, mediante le attività' di oratorio o attività' similari, dalle parrocchie e dagli e ti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi de l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

Richiamata la Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38 "Norme per la ripartizione dei proventi di cui "all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10," e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto", la quale stabilisce che, in attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Dato atto che all'articolo 16 del DPR 380/2001 al comma 1, si stabilisce, salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; al comma 2 stabilisce che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata;

Preso atto che la quota percentuale riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi è stata stabilita dalla Legge Regionale 38/89, come base, pari al 10%, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione e fermo restando il conguaglio della quota di base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati;

Atteso che l'art. 2 della suddetta Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38 dispone che:

-per concorrere alla ripartizione della quota, come determina ai sensi dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento della confessione religiosa, devono presentare apposta istanza al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, dell'ammontare e alle forme del concorso richiesto:

-il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, deve adottare - tenendo conto delle priorità indicate nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni

di spesa dell'intero ammontare degli oneri - un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale;

-l'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale previsto avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

Ritenuto opportuno che l'Amministrazione comunale si doti di un Regolamento contenente i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 della Legge regionale 13 giugno 1989, n. 38;

Visto lo schema di "Regolamento comunale contenente i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per l'edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi", predisposto dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Patrimonio SUAPE ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 7 che dispone testualmente "Regolamenti – Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nel quale sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto della competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione dei Regolamenti comunali ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a) del d.Lvo. 18 agosto 2000, n. 267; Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all'approvazione del "Regolamento comunale contenente i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per l'edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi";

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dai Responsabili di Settore, nominati con Decreto Sindacale n. 8 del 31 maggio 2019,che si riportano in calce;

Preso atto che nella seduta del 10 marzo 2020 è stato il regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, apportando alcune rettifiche e inserimenti e conseguendo il parere favorevole, come discende dal verbale di seduta;

Sentita la presentazione dell'argomento fatta dall'Assessore Bullita Massimiliano, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Si procede alla lettura del Regolamento articolo per articolo con la presentazione dei seguenti emendamenti:

1. "Articolo 6 COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- **1.** La Commissione per l'esame delle domande di contributo e per la determinazione dell'entità dello stesso è composta da:
 - Segretario Comunale e/o suo delegato, che la presiede;
 - Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e/o suo delegato;
 - Responsabile del Servizio Finanziario e/o suo delegato;
 - un consigliere appartenente al gruppo di maggioranza;
 - un consigliere appartenente al gruppo di minoranza;

- un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto, con mansioni di Segretario verbalizzante.
- 2.La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Comunale.
- 3. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale in carica al momento della sua costituzione."

Approvato con n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

2. "Articolo 7 – ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

- 1. Nei limiti della disponibilità finanziaria fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 7 e fatto salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti inerenti la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio edilizio-architettonico esistente nel comune di Sestu.
- 2. Qualora pervengano solamente richieste relative a ristrutturazioni, ad ampliamenti oppure a nuove edificazioni, il fondo sarà destinato integralmente alla categoria di interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, sempre tenendo conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3.
- 3. Il Settore Area Tecnica, preventivamente alla formazione della proposta di programma di cui al comma successivo, verifica la congruità delle spese preventivate per l'intervento per il quale è richiesto il contributo, tramite la verifica dei prezzi applicati sulla base del vigente Prezzario Lavori Pubblici, Regione Sardegna. Qualora non conformi gli importi sono rettificati d'ufficio, secondo le modalità appena descritte.
- 4. La Commissione entro e non oltre 45 giorni dal termine di scadenza indicato al comma 2 dell'art. 5 o se ricorrente da quello di cui al comma 3 dell'articolo 5, del presente regolamento sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, effettuata l'esame delle domande in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 5, lettere a,b,c,d,e, e se ricorrente in applicazione del comma 6 e sulla base dei relativi esiti stila la Graduatoria dei beneficiari.
- **5.** I criteri percentuali (Punteggio massimo attribuibile 100), ai quali la Commissione deve attenersi per le proprie valutazioni sono i seguenti:
 - a) alle tipologie d'intervento edilizio di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento: **punteggio max (60/100)** secondo le seguenti priorità:
 - messa a norma degli impianti: punteggio max (10/100)
 - interventi alle coperture ed alle strutture di fondazione o murarie in genere, atti a garantire la conservazione fisica dell'immobile. punteggio max (20/100)
 - adattamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge
 - n. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni: punteggio max (15/100)
 - interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa sul contenimento dei consumi energetici ai fini di un risparmio energetico e/o installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili naturali: punteggio max (15/100)
 - b) validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica ed architettonica: punteggio max (30/100)
 - c) validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico ed architettonico: punteggio max (10/100)

6. In caso di plurime domande concorrenti alla contribuzione di cui al presente regolamento che superino complessivamente l'ammontare stanziato, si procede all'assegnazione dei contributi in misura proporzionale rispetto all'entità dei singoli interventi."

Approvato con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

3. "Articolo 11 - VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO

Le opere assoggettate a contributo devono permanere nella destinazione d'uso e non possono essere alienate. In caso contrario devono essere restituite le somme erogate."

Approvato con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

Il Presidente pone ai voti l'intero regolamento costituito, a seguito degli emendamenti approvati, da tredici articoli.

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa;
- 2) di approvare il Regolamento comunale contenente i criteri di individuazione e di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione di contributi per l'edilizia di culto e per gli altri edifici per servizi religiosi, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario, e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 11/03/2020

IL RESPONSABILE F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 11/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.TO LUCIANO MUSCAS LA VICESEGRETARIA COMUNALE F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2020 per:

- a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **19/03/2020** al **03/04/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 19/03/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 03/04/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.03.2020

Comune di SESTU Città Metropolitana di Cagliari



(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2020)

Testo aggiornato in base al a quanto discende dall'esame in commissione Statuto e Regolamenti e sulla base l'emendamento proposto al consiglio. All'art.6 si inserisce l'emendamento, il precedente articolo 6 diventa 7 e si riscrive il contenuto (*vedasi in corsivo*)

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI

- Art.1 ambito di applicazione
- Art. 2 determinazione delle somme disponibili
- Art. 3 definizione delle opere, dei soggetti destinatari e delle quote spettanti

TITOLO II - BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

- Art. 4 tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo
- Art. 5 bando pubblico per l'ammissione ai contributi
- Art. 6 commissione per l'esame delle domande di contributo
- Art. 7 elenco delle istanze ammesse a contributo e criteri per l'assegnazione

TITOLO III - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 8 modalità di assegnazione del contributo
- Art. 9 modalità di erogazione del contributo
- Art. 10 inadempienze, decadenze e revoche
- Art. 11 vincoli di destinazione d'uso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 disposizioni finali
- Art.13 entrata in vigore

ALLEGATI

Tabella A documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi

Tabella B documentazione da allegare alla richiesta di erogazione dei contributi a lavori effettuati

TITOLO I- DEFINIZIONI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38 "Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto", in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- 2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Sestu, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da destinarsi alla realizzazione di edilizia per il culto.
- 3. Il Comune di Sestu provvede, ai sensi della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, alla concessione di contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi, a enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e enti delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano, come tali qualificate, purchè aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune di Sestu da almeno cinque anni dall'istanza di contribuzione.
- 4. I contributi e le provvidenze, disciplinati dal presente regolamento, hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previste da altre leggi dello Stato e della Regione Sardegna, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- 5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

- Entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, il Settore Risorse Finanziarie comunica alla Giunta Comunale ed al Settore Area Tecnica, l'avanzo vincolato presente destinato all'edilizia di culto.
- 2. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale, è **destinato il 10% (dieci per cento) di tali somme**, in forma di contributo, alla realizzazione dell'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte dei soggetti realizzatori.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI

- I. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi.
- 2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria annualmente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.
- 3. Le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano, sempre con la proposta delle priorità nell'ambito territoriale del Comune di Sestu.
- 4. Sono esclusi dai contributi le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

TITOLO II - BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Articolo 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO

- Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio, secondo la disciplina prevista dal DPR 380/2001 e leggi Regionali disciplinanti la medesima materia e modalità d'intervento:
 - a) manutenzione straordinaria comprese opere interne
 - b) adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche
 - c) restauro e risanamento conservativo
 - d) ristrutturazione edilizia
 - e) ampliamento
 - *f*) nuova edificazione
 - g) sistemazioni esterne
- 2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono obbligatoriamente riguardare opere e/o aree ubicate nel territorio del Comune di Sestu.
- 3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione, e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
- 4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati ovvero per i quali dovrà essere presentata regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o richiesta di permesso a costruire.

Restano escluse dall'erogazione dei contributi le manutenzioni ordinarie così come esplicitate all'art. 3 comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 380/2001.

- 5. Nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
- 6. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo i costi di acquisizione delle aree nonché le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.
- 7. Il Contributo comprenderà, oltre l'importo dei lavori comprensivo delle spese per la sicurezza, anche la quota parte dell'IVA applicabile per la tipologia d'intervento proposto.
- 8. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, contabilità,controllo della sicurezza, etc.), comprensive di Cassa previdenza ed IVA di legge, sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 1 possono essere ammesse al contributo, unitamente a quelle sostenute per i lavori, fino alla concorrenza del 15% dell'importo dei lavori stessi.
- 9. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso, nell'arco di un biennio, una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 13. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.
- 10. In ogni caso, ciascun singolo intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo, ai sensi del presente regolamento:
 - a) per non più del 70% (settanta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto comprensivo anche delle spese tecniche e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziate, per tutti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento;
 - b) per non più del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto comprensivo anche delle spese tecniche e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziate, per tutti gli interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
- 11. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione, ai sensi del presente regolamento, per la parte di spesa residua non finanziata e fino alla copertura massima del 30% (trenta per cento) della parte di spesa residua non finanziata.
- 12. Il richiedente deve indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, con corredata documentazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.
- 13. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi edilizi, citati nell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi in cui sia stato presentato dai richiedenti un piano pluriennale d'intervento da concordarsi successivamente con l'Amministrazione comunale, mediante apposita convenzione.

Articolo 5 - BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

- I. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2 comma 1 il Responsabile del Settore Area Tecnica e comunque entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno predispone apposito bando pubblico per erogazione dei contributi per l'edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi con cui dà notizia dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo e i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.
- 2. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1. La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.
- 3. Il competente Settore Area Tecnica, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni per il completamento dalla domanda. Tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà esclusa dall'assegnazione.

Articolo 6 COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- **1.** La Commissione per l'esame delle domande di contributo e per la determinazione dell'entità dello stesso è composta da:
 - Segretario Comunale e/o suo delegato, che la presiede;
 - Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e/o suo delegato;
 - Responsabile del Servizio Finanziario e/o suo delegato;
 - un consigliere appartenente al gruppo di maggioranza;
 - un consigliere appartenente al gruppo di minoranza;
 - un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto, con mansioni di Segretario verbalizzante.
- 2.La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Comunale.
- **3.** La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale in carica al momento della sua costituzione.

Articolo 7 – ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

- I. Nei limiti della disponibilità finanziaria fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 7 e fatto salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti inerenti la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo del patrimonio edilizio-architettonico esistente nel comune di Sestu.
- 2. Qualora pervengano solamente richieste relative a ristrutturazioni, ad ampliamenti oppure a nuove edificazioni, il fondo sarà destinato integralmente alla categoria di interventi di cui alle

- lett. d), e) ed f) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, sempre tenendo conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3.
- 3. Il Settore Area Tecnica, preventivamente alla formazione della proposta di programma di cui al comma successivo, verifica la congruità delle spese preventivate per l'intervento per il quale è richiesto il contributo, tramite la verifica dei prezzi applicati sulla base del vigente Prezzario Lavori Pubblici, Regione Sardegna. Qualora non conformi gli importi sono rettificati d'ufficio, secondo le modalità appena descritte.
- 4. La Commissione entro e non oltre 45 giorni dal termine di scadenza indicato al comma 2 dell'art. 5 o se ricorrente da quello di cui al comma 3 dell'articolo 5, del presente regolamento sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, effettuata l'esame delle domande in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 5, lettere a,b,c,d,e, e se ricorrente in applicazione del comma 6 e sulla base dei relativi esiti stila la Graduatoria dei beneficiari.
- 5. I criteri percentuali (<u>Punteggio massimo attribuibile 100</u>), ai quali la Commissione deve attenersi per le proprie valutazioni sono i seguenti:
 - a) alle tipologie d'intervento edilizio di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento: **punteggio max (60/100)** secondo le seguenti priorità:
 - messa a norma degli impianti: <u>punteggio max (10/100)</u>
 - interventi alle coperture ed alle strutture di fondazione o murarie in genere, atti a garantire la conservazione fisica dell'immobile. punteggio max (20/100)
 - adattamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni: punteggio max (15/100)
 - interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa sul contenimento dei consumi energetici ai fini di un risparmio energetico e/o installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili naturali: punteggio max (15/100)
 - b) validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica ed architettonica: punteggio max (30/100)
 - c) validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico ed architettonico: <u>punteggio max</u> (10/100)
- 6 In caso di plurime domande concorrenti alla contribuzione di cui al presente regolamento che superino complessivamente l'ammontare stanziato, si procede all'assegnazione dei contributi in misura proporzionale rispetto all'entità dei singoli interventi.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- I. Il Responsabile del Settore Area Tecnica presenterà idonea proposta di deliberazione, con allegata graduatoria, alla Giunta Comunale, che provvederà previa verifica di compatibilità con il progetto di bilancio ad approvare uno schema di ripartizione dei contributi;
- 2. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, provvederà, in sede di approvazione del bilancio, all'approvazione del programma di ripartizione dei contributi, con l'indicazione espressa del contributo assegnato ai soggetti beneficiari.

- 3. Il Responsabile del Settore Area Tecnica, con specifica propria determinazione, provvederà, entro 15 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia d'intervento ammesso, nonché all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo la ripartizione stabilita nel programma del Consiglio comunale.
- 4. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione scritta agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione del contributo, di cui al seguente all'art. 9, a cura del Settore dell'Area Tecnica.

Articolo 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. L'erogazione dei contributi è disposta, con determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica, sulla base dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 7, come determinato con la graduatoria approvata.
- 2. Con specifica richiesta motivata è ammessa l'erogazione del 50% (cinquanta per cento) del contributo, in forma di anticipazione, dal Responsabile del Settore Area Tecnica, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria (espressamente contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune), di importo pari a quello del contributo anticipato, a garanzia dell'esecuzione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, sarà disposta entro trenta giorni dalla richiesta, dal Responsabile del Settore dell'area Tecnica anche nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato.
- 3. L'erogazione di tutto o del restante contributo avverrà secondo stati di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 25% dell'importo ammesso a contributo, a fronte di presentazione di Certificato di pagamento (attestante il debito) a firma del direttore dei lavori. L'erogazione dell'importo del SAL, su espressa richiesta del soggetto ammesso a contributo, sarà disposta entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, del Responsabile del Settore Area Tecnica. Nel caso di SCIA che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
- 4. Per l'erogazione del saldo finale, gli interessati daranno comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori, ed entro 2 mesi dalla stessa dovranno trasmettere lo stato finale dei lavori comprensivo di certificato di pagamento finale a firma del direttore dei lavori, corredato del certificato di regolare esecuzione dei lavori (sempre a firma del direttore dei lavori), attestante tra le altre la conformità dei lavori con il permesso di costruire rilasciato o SCIA. L'erogazione del saldo finale, su espressa richiesta del soggetto ammesso a contributo, sarà disposta entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, dal Responsabile del Settore dell'area Tecnica, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le opere eseguite mediante fatture quietanzate, ricevute o altro documento contabile valido, in misura pari all'ammontare del contributo concesso.
- 5. In caso di anticipazione del contributo, ai sensi del comma 2 del presente articolo il Responsabile del Settore Area Tecnica all'atto dell'erogazione del saldo finale disporrà anche lo svincolo della polizza fidejussoria, ove verificate tutte le condizioni di regolarità amministrativa.

- 6. L'Amministrazione, in sede di erogazione del saldo finale, effettua, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.
- 7. I beneficiari dovranno comunque utilizzare quanto erogato, in forma di contributo, entro e non oltre 3 anni dall'assegnazione, fatte salve formali proroghe concesse dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

- I. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:
 - a) mancato ritiro entro 1 (uno) anno, del permesso per costruire o della SCIA e/o mancata integrazione, entro i termini assegnati, della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
 - b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire o dalla SCIA, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse.
- 2. Il contributo è revocato e conseguentemente recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, quando sia constatata (oltre la fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo), in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato.
- 3. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà definitivamente archiviata senza seguito.

Articolo 11 - VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO

Le opere assoggettate a contributo devono permanere nella destinazione d'uso e non posso essere alienate. In caso contrario devono essere restituite le somme erogate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le somme accantonate dall'Amministrazione comunale, con le finalità di cui al presente regolamento alla data di entrata in vigore dello stesso, vengono erogate in base ai criteri indicati nei bandi e nel medesimo regolamento comunale.

Articolo 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO 1

TABELLA A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI

- Istanza della rappresentanza ufficiale della confessione religiosa riconosciuta dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano, con la proposta delle priorità nell'ambito territoriale del Comune di Sestu;
- 2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
- 3. Titolo alla richiesta del contributo: documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
- 4. Estremi del titolo edilizio (Permesso a Costruire, SCIA) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l'intervento ovvero autocertificazioni del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo, attestante l'impegno a presentare (per interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche), regolare SCIA o richiesta di Permesso di costruire. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati ovvero per i quali potrà essere presentata ed accolta apposita regolare SCIA o richiesta di Permesso di costruire;
- 5. Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
- 6 Elaborati grafici di progetto dell'intervento edilizio, redatti da tecnico abilitato almeno con livello di "progetto di fattibilità tecnica ed economica";
- 7. Esauriente documentazione fotografie a colori, significative dello stato di conservazione dell'immobile ante intervento;
- & Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezzi contenuti nel Prezzario Lavori Pubblici, Regione Sardegna, vigente alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche ammesse a contributo non potrà risultare superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori;
- 9. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico;

10. Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi.

TABELLA B - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A LAVORI EFFETTUATI

PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO

- ✓ Eventuale richiesta, motivata, di erogazione dell'anticipazione del 50% del contributo concesso;
- ✓ Idonea polizza fidejussoria a garanzia di pari importo a quello anticipato;

PER GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

- ✓ Estremi del titolo edilizio (Permesso a costruire o SCIA), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
- ✓ Stato di avanzamento dei lavori corredato di Certificato di pagamento (attestante il debito) a firma del direttore dei lavori e di dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica;

PER LO STATO FINALE DEI LAVORI

- ✓ Certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ Stato finale dei lavori comprensivo di Certificato di pagamento finale a firma del direttore dei lavori, corredato del Certificato di regolare esecuzione dei lavori attestante tra le altre la conformità dei lavori con il Permesso di Costruire rilasciato o SCIA;
- ✓ Dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutte le opere eseguite mediante fatture quietanzate, ricevute o altro documento contabile valido, in misura pari all'ammontare del contributo concesso;
- ✓ Indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, completa di attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori;
- ✓ ogni altra documentazione ritenuta probatoria a dimostrazione dell'assolvimento degli impegni assunti.